

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio 22 dicembre 1953 concernente l'approvazione dei progetti
e dei preventivi e lo stanziamento dei crediti per le opere stradali
in aggiunta al X periodo

(del 16 giugno 1954)

Il messaggio in esame riguarda l'approvazione dei progetti e dei relativi crediti per la correzione della strada cantonale in territorio di Balerna e doveva essere incluso nel messaggio 4 settembre 1953 concernente la sistemazione delle strade principali di pianura.

Il ritardo è dovuto a ragioni di progettazione per trovare in unione alle Autorità federali la soluzione più economica e confacente ai bisogni del traffico, almeno per un certo periodo di anni, ed anche al fatto della procedura e dei ricorsi inoltrati contro la pubblica utilità dell'opera in riguardo al tracciato.

La Commissione della Gestione ha ritenuto dover eseguire un sopralluogo che venne praticato alla presenza dell'on. Cons. di Stato Celio, dell'Ufficio tecnico cantonale, dei rappresentanti del Comune di Balerna e dell'on. Cons. avv. Francesco Borella per alcuni ricorrenti.

Dall'esame sopralluogo è apparsa la necessità, anzi l'urgenza di eseguire i lavori proposti. Si sa infatti che l'attuale tronco stradale nell'interno di Balerna è in condizioni deprecabili tali per cui la sua sistemazione non può più essere remorata.

Si noti, per la questione finanziaria, che il Comune di Balerna ha accettato il contributo di Fr. 300.000,— e che la Confederazione sussidia l'opera sulla base del 35 % (trentacinque %) della spesa.

La Gestione ha esaminato sul posto i motivi dei ricorsi inoltrati contro la pubblica utilità e lo spostamento del tracciato ed ha ritenuto giustificate le osservazioni inserite nel messaggio e concludenti con la reiezione di ogni singolo ricorso.

Per il ricorso n. 5 della signora Borella Teresa nata Carpi, Vi proponiamo una piccola variante al tracciato stradale nel senso di non toccare il fabbricato per la costruzione della strada propriamente detta e di creare un piccolo porticato all'angolo sud-est unicamente per il marciapiede.

La soluzione così proposta appare la più economica e atta a conciliare gli interessi della viabilità e quelli della signora Borella-Corti anche per il fatto che vengono mantenute le botteghe al pian terreno come lo sono attualmente, salvo un lieve minor spazio per quella sita all'angolo sud-est della casa e non viene modificato il resto del fabbricato sopra il pian terreno.

A migliore precisazione di questa modifica, il Dipartimento delle pubbliche costruzioni, da noi richiesto, ci ha presentato un progetto di massima che riguarda la variante al tracciato di fronte alla casa Borella e la trasformazione della casa stessa.

Concludendo, ci dispensiamo dal dilungarci in altre considerazioni, che figurano in tutti i messaggi riguardanti la costruzione della nostra arteria stradale, e che sono richiamati nei rapporti, compresi quelli che riguardano i

rendiconti dipartimentali, e Vi proponiamo di approvare il decreto legislativo annesso al messaggio con l'aggiunta della disposizione che riguarda la reiezione dei ricorsi contro la pubblica utilità ed il tracciato stradale.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione dei progetti, dei preventivi,
e lo stanziamento dei crediti per le opere stradali
in aggiunta al X periodo

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 dicembre 1953 n. 461 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Sono approvati i progetti delle seguenti opere, ne è dichiarata la pubblica utilità ed accordati i relativi crediti:

<i>Designazione delle opere:</i>	<i>Preventivo</i>	<i>A carico</i>	<i>Contributi</i>
		<i>dello Stato</i>	<i>comunali</i>
	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
Strada Balerna-Chiasso			
tronco Mercole-Boffalora	3.070.000,—	1.695.500,—	1.374.500,—

Art. 2. — I sussidi federali andranno in deduzione del costo dell'opera.

Art. 3. — Non sarà dato corso all'esecuzione delle opere fino a quando i contributi dovuti dai Comuni od altri enti interessati non siano fissati in modo definitivo a sensi di legge.

Art. 4. — Il contributo dei Comuni sarà versato in due rate: una all'inizio dei lavori sulla base del preventivo e la seconda a lavoro ultimato e collaudato, sulla base del consuntivo approvato dal Consiglio di Stato.

Art. 5. — E' accordata ai Comuni la facoltà di imporre ai privati i contributi di legge.

Art. 6. — I ricorsi inoltrati contro la pubblica utilità dell'opera e lo spostamento del tracciato della nuova strada sono evasi nel senso dei considerandi di cui al messaggio.

Art. 7. — Il credito sarà iscritto al movimento capitali del Dipartimento delle pubbliche costruzioni. Il Consiglio di Stato provvederà alla copertura mediante l'accensione di un mutuo o l'emissione di un prestito il cui ricavo sarà da inscrivere al movimento capitali del Dipartimento delle finanze.

Art. 8. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Per la Commissione della Gestione:

Monti, relatore

Caroni — Darani — Ghisletta — Jolli

— Merlini — Olgiati — Pedimina —

Pelli — Poretto — Tatti — Verda A.

— Verda P. — Zeli